

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE TERRA & LUNA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORTOLI' NU VIA GINEVRA
FRAZ.ARBATAX SN
Numero REA: NU - 97102
Codice fiscale: 01387120916
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-04-2016 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto n. 5502 di Raccolta.	
	STATUTO della Società Cooperativa	
	"Cooperativa Sociale Terra & Luna"	
	Articolo 1	
	Costituzione - sede - durata - scopi	
	È costituita con sede in Tortolì la Società Cooperativa Socia-	
	le denominata:	
	"Cooperativa Sociale Terra & Luna"	
	ai sensi della lettera b) del I comma dell'art. 1 della legge	
	8.11.91, n. 381.	
	La Cooperativa potrà istituire, ai sensi di legge, sedi secon-	
	darie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti	
	con la società, è quello risultante dal Libro dei Soci.	
	Articolo 2	
	La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre	
	duemilacinquanta e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'assemblea straordinaria.	
	Articolo 3	
	Scopo - Oggetto	
	Ai sensi dell'art. 1, comma I lett. A della legge n. 381	
	dell'8.11.1991 la Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'in-	
	teresse generale della Comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini. Lo scopo che i soci	
	della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere,	

3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-
ri;

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso attività produttive e di servizi, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, come previsto dagli articoli 1 e 4 della legge n. 381/1991. In relazione a ciò la cooperativa si propone di intraprendere iniziative economiche nelle seguenti attività: attività di progettazione, gestione e manutenzione di aree destinate al verde pubblico o privato; - attività di servizi nelle aree pubbliche e private nonché servizi ecologici o ambientali quali la pulizia di spiagge, strade, marciapiedi, cunette e sentieri; - attività di gestione, manutenzione e custodia di area e/o opere demaniali e/o consortili, di porti commerciali e turistici;- gestione di attività agrituristiche

	o altre attività alberghiero ricettive quali alberghi, ristoranti, campeggi, colonie estive, campi scuola, bar, chioschi,	
	pizzerie, paninoteche e simili, con strutture proprie e di terzi;-	
	attività di ristorazione e refezione scolastica oltre alla somministrazione di alimenti e bevande;- realizzazione e gestione di impianti e servizi per il tempo libero, di centri ed impianti sportivi, turistici e culturali;- gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo, l'organizzazione di manifestazioni musicali e teatrali, di spettacolo ed esibizioni dal vivo ed in genere di manifestazioni per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;- noleggio di mezzi locomotori, quali pattini, pedalò, gommoni, canoe, biciclette, etc.	
	e di attrezzatura varia per il mare quale ombrelloni, sedie sdraio, etc.;	
	- controllo di parcheggi e la gestione di aree demaniali;- pulizie civili ed industriali, facchinaggio e trasporto per conto terzi; - attività di formazione, consulenza e realizzazione di progetti anche comunitari;- gestione di aziende agricole in proprietà o in affitto;- conservazione e trasformazione di prodotti agricoli in proprio o acquistati;- attività finalizzate alla commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio dei propri prodotti;- lavorazioni agricole a favore di terzi con mezzi propri;- ogni altra attività annessa o affine, anche se non specificatamente indicata. La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie non-	

ché tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili al conseguimento degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 GENNAIO 1992, n 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

Articolo 5

SOCI

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci sono distinti in quattro categorie:

- a) Soci fondatori, coloro che partecipano all'atto costitutivo;
- b) Soci cooperatori;
- c) Soci sovventori;
- d) Soci volontari.

Possono essere soci cooperatori cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto

dell'Autorità Giudiziaria o per legge).

In deroga a quanto precede possono essere ammessi a soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale. Possono essere soci anche Enti e Persone Giuridiche.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa, salvo espressa e temporanea autorizzazione del Consiglio di amministrazione, dopo l'ammissione.

Possono acquisire la qualifica di soci sovventori le persone fisiche e giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare, finanziariamente al raggiungimento degli scopi sociali. Le persone giuridiche pubbliche o private che intendano divenire socie della cooperativa devono prevedere nei propri statuti il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

L'ammissione dei soci sovventori è limitata fino al massimo di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Possono acquisire la qualifica di soci volontari le persone fisiche che prestino gratuitamente la loro attività in favore della Cooperativa.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari si applica quanto espressamente previsto dalla legge 8.11.91 n. 381.

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, è a tutti gli effetti quello risultante dai libri sociali.

Articolo 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e cittadinanza;

b) la qualifica che intende rivestire: socio cooperatore, socio sovventore o socio volontario;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore a euro cinquanta, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte di Ente o Persona Giuridica dovrà precisare:

a) denominazione, sede, attività;

b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente o Persona Giuridica;

c) caratteristiche ed entità degli associati;

d) quote da sottoscrivere.

Allegare copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione di quanto previsto nel comma a) dell'articolo 22.

In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro dei soci.

Articolo 7

I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e sottoscrivere la quota sociale di cui al comma c) del precedente articolo 6.

Essi sono obbligati:

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione;
- b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 22;
- c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, alla attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa, se persone fisiche e soci operatori.

Articolo 8

È fatto divieto ai soci, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, di prestare lavoro autonomo o subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo alla Cooperativa.

Articolo 9

I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità (articolo 11), possono diventare soci onorari della Cooperativa,

sempre con delibera dell'Assemblea Ordinaria. Possono diventare soci onorari della Cooperativa, sempre con delibere dell'Assemblea Ordinaria, anche persone non soci aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.

Articolo 10

Recesso - Decadenza - Esclusione

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte, o scioglimento dell'Ente o Persona Giuridica.

Articolo 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Articolo 12

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato

l'età pensionabile, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. Quando ricorrano particolari esigenze della Cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio ha effetto dell'annotazione nel libro dei soci.

Articolo 13

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

c) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di quattro volte di seguito, alle assemblee regolarmente convocate;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 del Codice Civile;

g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;

i) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli. L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Articolo 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio, dovranno proporre istanza scritta al Collegio Sindacale, rimettendola al suo Presidente, a mezzo di raccomandata e a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 15

I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate ed eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi alla approvazione del predetto bilancio.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso, entro e non oltre l'anno della decadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a Riserva Legale.

Articolo 18

In caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti dei soci, e degli eredi per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

Articolo 19

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori dei redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio a norma del successivo articolo 24, estensibili anche ai lavoratori ausiliari, in quanto applicabili.

Articolo 20

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie di lavori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e, pertanto, con le esigenze sociali.

Articolo 21

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal Capitale Sociale, che è variabile e formato:

- 1) da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci-cooperatori;
- 2) dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale

non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi
vigenti, detenute dai soci-sovventori.

b) Dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi di
gestione di cui all'articolo 24, con le quote eventualmente
non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei
soci defunti e con le tasse di ammissione;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura
di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

e) da qualunque liberalità che pervenisse dalla Cooperativa
per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi
sociali;

f) da somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni
di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con
il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle
quote e delle azioni nominative sottoscritte.

Le riserve non posso essere ripartite tra i soci.

Articolo 22

Le quote ed azioni sottoscritte possono essere versate a rate
e precisamente:

a) almeno il venti per cento (20%) all'atto della sottoscri-
zione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Am-
ministrazione.

Articolo 23

Le quote dei soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e si considerano vincolate in favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Articolo 24

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con i criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali e tributarie, nonché alla stesura della relazione redatta nei termini previsti dall'articolo 2 della legge 31.1.92 n. 59.

L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati e da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alla paga contrattuale vigente per il lavoratori similari, destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per

cento (30%);

b) a retribuire le quote e le azioni sociali effettivamente versate in misura non superiore al limite stabilito dalla legge al fine del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

Alle azioni possedute dai soci sovventori può essere riconosciuta una remunerazione maggiorata del due per cento (2%) rispetto a quella stabilita per gli altri soci;

c) ad eventuale riserva straordinaria indivisibile, non ripartibile fra i soci né durante la vita della Cooperativa, né al suo scioglimento (Legge 904/77 art. 12);

d) alla rivalutazione delle quote e delle azioni sociali nei modi e nei termini previsti dall'art. 7 della legge 31.1.92 n. 59;

e) a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge n. 59/92.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Le riserve indivisibili non possono essere distribuite fra i soci cooperatori né durante la vita sociale, né successivamente allo scioglimento della cooperativa. Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite di esercizio, ai sensi dell'art. 2545 ter del codice civile.

La cooperativa può ripartire la parte dei residui attivi fra i soci lavoratori in proporzione di quanto percepito durante l'esercizio sociale e più precisamente in proporzione alla qualità del lavoro da ciascun socio prestato durante l'esercizio sociale (con le modalità da disciplinarsi con apposito regolamento interno).

Le somme ripartite a tale titolo potranno essere destinate previa delibera dell'assemblea all'aumento delle quote sociali sino al massimale consentito dalle leggi vigenti, o accantonati in apposito fondo.

L'assemblea che approva il bilancio, può deliberare in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, di destinare i residui attivi alla riserva straordinaria e/o ai fini mutualistici, previa destinazione del prescritto venti per cento (20%) alla riserva ordinaria.

L'Assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato nella precedente lettera e), che la totalità degli utili vengono destinati a riserva indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16.12.1977 n. 904.

Articolo 25

ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Presidente;

d) Il Collegio dei Sindaci.

Articolo 26

L'Assemblea dei Soci.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove) e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima della adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

I soci onorari partecipano alle Assemblee della Cooperativa con voto consultivo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Articolo 27

Assemblea ordinaria:

L'assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio consuntivo, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;

	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o le medaglie di presenza, per il triennio;	
	4) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;	
	5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni, ed eccezionalmente entro centottanta giorni, successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.	
	L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei Soci.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento.	

to anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

La proposta di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli Amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nel dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

Articolo 28

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della Società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti aventi diritto al voto.

Articolo 29

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano o per divisione, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 30

	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci cooperatori e	
	sovventori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno	
	tre mesi.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quo-	
	ta posseduta. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea	
	da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al	
	voto, mediante delega scritta, ogni socio delegato non può	
	rappresentare più di un socio.	
	Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne	
	è regolarmente delegato ed ha cinque voti. Le deleghe debbono	
	essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra	
	gli atti sociali.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai	
	conferimenti comunque posseduti, non devono in ogni caso supe-	
	rare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Articolo 31	
	L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è pre-	
	sieduta da un socio eletto dalla Assemblea stessa.	
	L'Assemblea nomina un segretario e quando occorreranno, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constatare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale delle	
	assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un No-	
	taio.	
	Articolo 32	

	Ove si verificano le condizioni previste dall'articolo 2533	
	del Codice Civile ed in relazione al numero complessivo dei	
	soci raggiunto dalla Cooperativa, alla distanza dei luoghi di	
	lavoro della sede sociale, alla importanza degli argomenti da	
	trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci	
	alle Assemblee, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà,	
	in occasioni di ciascuna convocazione, di far procedere l'As-	
	semblea generale da Assemblee separate convocate nelle locali-	
	tà sedi, anche temporanee, di lavori sociali nei quali siano	
	occupati non meno di cinquanta soci.	
	Per simile specie di convocazione dovranno essere osservate le	
	seguenti formalità:	
	a) le Assemblee separate dovranno essere convocate con il me-	
	desimo avviso dell'Assemblea generale;	
	b) le date di convocazione per le singole assemblee separate	
	potranno essere diverse per ognuna di esse, na, comunque, la	
	data dell'ultima deve prevedere di almeno otto giorni quella	
	fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale;	
	c) anche per le Assemblee separate dovrà essere indicata la	
	data della prima e seconda convocazione che dovrà essere di	
	almeno ventiquattro ore successiva a quella della prima;	
	d) nell'avviso dovrà essere indicata la località di convoca-	
	zione di ciascuna assemblea separata, di ciascuna sede anche	
	temporanea di lavori sociali nel quali siano occupati non meno	
	di cinquanta soci, eventualmente, le località di convocazione	

delle Assemblee separate raggruppanti più sedi di lavori sociali prossimi fra loro, ciascuna delle quali abbia un numero di soci occupati inferiori a cinquanta;

e) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno della Assemblea generale per l'elezione dei propri delegati a questa Assemblea.

Alle Assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'Assemblea generale non preceduta da assemblee separate.

Ogni assemblea separata eleggerà, scegliendoli fra i soci, nella proporzione di uno ogni dieci, o frazioni di dieci, soci in essa presenti o rappresentanti, i propri delegati all'Assemblea generale.

I processi verbali delle Assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o alla unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di attenzione per ogni deliberazione presa.

Quando si adopera tale forma di convocazione, l'Assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti delle Assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitigli e risultante dal processo verbale della rispettiva Assemblea separata.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle assemblee separate condiziona la validità

dell'Assemblea generale in prima convocazione e in seconda convocazione.

Per ogni deliberazione dell'assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuata sulla base di quelli riportati nelle singole assemblee separate i cui delegati siano presenti nell'Assemblea generale.

Articolo 33

Il Consiglio di Amministrazione.

La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione che si compone da numero tre a numero nove consiglieri.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico resta in carica da uno a tre anni, o a tempo indeterminato, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'Assemblea ed i suoi membri sono rieleggibili.

Spetta all'Assemblea determinare il compenso loro dovuto per la loro attività.

Spetta all'assemblea determinare il compenso dovuto a quelli che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandone nelle deliberazioni,

parte delle proprie attribuzioni, ad uno degli Amministratori

oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente al-

meno una volta al mese, nonché tutte le volte nelle quali vi

sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta do-

manda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non me-

no di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi più urgenti,

con avviso consegnato a mano, in modo che i Consiglieri e i

Sindaci effettivi ne siano almeno informati un giorno prima

della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervengo la maggioranza

degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a

maggioranza di voti.

Le votazioni sono palesi.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-

ri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo al

Consiglio di Amministrazione:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi e le relative

relazioni redatte nei termini previsti dall'art. 2 della legge

31.1.92 n. 59;

c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;

d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione in Banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
e) concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
g) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione della legge o del presente Statuto, siano riservati alla Assemblea Generale;

m) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 del presente Statuto.

Articolo 34

In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Articolo 35

Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrative, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale pro-

	cura, ad impiegati della Società.	
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di		
lui mansioni spettano al Vice Presidente.		
	Articolo 36	
	Collegio Sindacale	
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei soli casi		
previsti dalla legge.		
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi elet-		
ti dall'Assemblea preferibilmente fra i non soci. Devono inol-		
tre essere nominati dall'Assemblea due Sindaci supplenti. Il		
Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea. I Sindaci		
durano in carica tre anni e sono rieleggibili.		
	Articolo 37	
Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della socie-		
tà, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto,		
accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispon-		
denza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle		
scritture, a noma di legge partecipa alle riunioni del Consi-		
glio di Amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni at-		
tribuitegli dalla legge.		
Riferisce all'Assemblea sui criteri seguiti nella gestione so-		
ciale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformi-		
tà con il carattere cooperativo della Società.		
I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche indi-		
vidualmente, ad atti di ispezione e controllo, devono effe-		

tuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Articolo 38

Salvo quanto previsto nell'articolo 43 che segue, i soci e la Società sono obbligati a rimettere alla decisione di un organismo di mediazione costituito ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre - sempre che possano formare oggetto di compromesso relative alla interpretazione delle disposizioni contenuto nello Statuto, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 39

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Articolo 40

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale, effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della Cooperativa in base all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso di capitale.

In caso di controversia decide il Ministero per la Previdenza Sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il Tesoro, udita la Commissione Centrale per la Cooperazione.

Articolo 41

DISPOSIZIONI GENERALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Articolo 42

Le clausole mutualistiche di cui agli articoli 21, 24 e 40 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Articolo 43

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi nonché tra la cooperativa e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, sono deferite al giudizio di un arbitro amichevole compositore nominato su istanza della parte più diligente dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura più vicina alla sede legale.

Gianluigi Cornaglia